

COMUNE DI PIETRASANTA

(Provincia di Lucca)

Regolamento Comunale Servizi Educativi per la Prima Infanzia

(approvato con delibera del Consiglio comunale n. 29/2016)

TITOLO I

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 - Finalità

I servizi educativi per la prima infanzia si propongono di promuovere, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psicofisico del bambino nei primi tre anni di vita.

In particolare concorrono a:

- a) dare un risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socioculturale;
- c) garantire la continuità dei comportamenti educativi con l'ambiente familiare e con la scuola materna.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia oltre che le procedure e i criteri di ammissione dei minori ai servizi comunali, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 32/02 e s.m.i. e del Regolamento attuativo dell'articolo 4 bis della suddetta legge (Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013).

Il Comune di Pietrasanta riconosce come tipologie di intervento rivolte ai bambini ed alle bambine 0-3 anni quelle previste dalla legge sopra indicata che comprendono sia servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, senza esclusioni di sesso, etnia, religione, cultura e provenienza sociale.

Art. 3 - Forme di gestione dei servizi

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi di cui al Titolo II art. 5 lett. a), b).

Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;

titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo;

titolarità a gestione privata

Il Comune di Pietrasanta, in linea con gli indirizzi della Regione Toscana, intende promuovere una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definisce alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico.

Il Comune di Pietrasanta mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo, di cui al successivo Titolo VII.

Art. 4 - Forme di gestione dei servizi a titolarità pubblica

Il Comune di Pietrasanta, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113 del D. L.gs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

TITOLO II

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 5 - Caratteristiche generali

I servizi educativi di cui all'art. 4 della L.R. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia articolati nel modo seguente:
 1. spazio gioco
 2. centro per bambini e famiglie
 3. servizio educativo in contesto domiciliare.

I servizi educativi di cui alla lettera a) e alla lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, sono disciplinati dal Comune che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini, così come previsto dal successivo Titolo VIII.

Art. 6 - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

Per quanto attiene agli standard di base e alle caratteristiche comuni ai servizi educativi si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 20 del Regolamento regionale 41/R del 30.07.2013.

Art. 7 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

Tutti i servizi educativi per la prima infanzia:

- garantiscono la piena espressione della soggettività dei bambini e delle bambine dando spazio, in un contesto adeguatamente predisposto, alla motivazione e all'interesse per sostenere la strutturazione dell'identità personale e sociale di ognuno/a;
- accolgono le famiglie come luogo che offre sostegno nella costruzione della funzione genitoriale tramite la condivisione delle esperienze ed il confronto delle pratiche educative per sviluppare e mantenere un tessuto di scambi tra famiglie che promuove il senso di appartenenza alla comunità;
- sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto pedagogico e di un progetto educativo, verificato ed aggiornato periodicamente con il gruppo degli educatori.
- garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo elaborato con l'ASL. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni ed alle specifiche scelte organizzative, è possibile provvedere alla riduzione del numero dei bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio;
- possono prevedere la permanenza presso il servizio educativo oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Il Comune di Pietrasanta assicura il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verifica il progetto educativo ed organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo ed il loro inserimento nella

rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

Art. 8 - Nido d'infanzia

Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati.

Il nido d'infanzia promuove, in raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del regolamento 41/R del 30.07.2013

La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi. Le unità funzionali (sezione) sono comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, e sono finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette ed un massimo di venticinque. In ragione di quanto sopra, per garantire il benessere dei bambini e salvaguardare la sicurezza degli stessi è possibile accogliere un numero massimo di 18 bambini per sezione con la modalità di frequenza del tempo lungo. La priorità per la scelta verrà data alle famiglie dei bambini già frequentanti seguendo l'ordine della graduatoria di ammissione. Per i nuovi iscritti verrà seguito il medesimo criterio fino alla concorrenza dei 18 posti tempo lungo disponibili.

In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, l'Amministrazione comunale può iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano un'adeguata fruizione da parte dei bambini, il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere tale estensione.

Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Art. 9 - Servizi integrativi per la prima infanzia

1) Spazio gioco

Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del regolamento 41/R del 30.07.2013

La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi.

Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto diciotto mesi di età e che non hanno compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

2) Centro per bambini e famiglie

Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del regolamento 41/R del 30.07.2013

La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi.

Nel centro per bambini e le famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

3) Servizio educativo in contesto domiciliare

Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.

Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del Comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

Il Comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del regolamento 41/R del 30.07.2013.

Il servizio educativo in contesto domiciliare può prevedere forme di frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e del riposo.

La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino ai dodici mesi di età. In caso di presenza di bambini dai dodici mesi di età i pasti, le cui norme di preparazione e di somministrazione sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti, possono essere acquisiti anche dall'esterno.

TITOLO III

CONTINUITA' VERTICALE

Art. 10 - Centri educativi integrati zerosei

Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) della L.R. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".

Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce d'età.

Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.

Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori ed i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione ed integrazione di quelli definiti dal regolamento 41/R del 30.07.2013, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Il progetto pedagogico ed il progetto educativo prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

TITOLO IV

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 11 - Nidi d'infanzia, Centro per bambini e famiglie e Centro educativo integrato zerosei comunali: strutture

Il servizio nidi d'infanzia mette a disposizione le seguenti strutture:

	capienza complessiva	capienza per fasce età	orario apertura	
Nido per l'infanzia Scubidu – Capoluogo	n.52	3-12 mesi n.18 12 (+1g.) -23 mesi n.14 23 (+1g.) -36 mesi n.20	7,45 -16,30	
Nido per l'infanzia Aquilone – Strettoia	n.34	12 (+1g.) -23 mesi n.15 23 (+1g.) -36 mesi n.19	7,45 – 16,30	
Nido per l'infanzia Bambi – Fiumetto	n.54	12 (+1g.) -23 mesi n.18 23 (+1g.) -36 mesi n.14 23 (+1g.) -36 mesi n.22	7,45 – 16,30	
Nido per l'infanzia I Castello – Vallecchia	n.24	12 (+1g.) -23 mesi n.14 23 (+1g.) -36 mesi n.10	7,45 - 16,30	
Nido per l'infanzia Stella di mare – Valdicastello				Nuova funzione collegata alla scuola per l'infanzia
Centro per Bambini e Famiglie "Eureka" – via Tommaso Campanella – loc. Africa	n.40	Organizzazione in 3 gruppi omogenei, frequenza a giorni alternati al mattino e al pomeriggio, dal lunedì al sabato	orari 9,30-12,30 , 15 – 18	

Centro educativo integrato Zerosei “Il Girino” – via Monteverdi – loc. Ponterosso	n.40	Organizzazione in 3 gruppi omogenei, frequenza a giorni alternati al mattino e al pomeriggio, dal lunedì al sabato	orari 9,30-12,30 , 15 – 18	
---	------	--	-------------------------------------	--

Ogni anno di attività l'amministrazione comunale, in base alla domanda espressa, alle condizioni ed opportunità organizzative possibili, sentiti gli organi di partecipazione, potrà programmare un'articolazione appropriata dell'offerta del servizio in termini di numero di punti servizio, capienza per fasce di età ed orari degli stessi.

L'età dei bambini, per l'inserimento nei gruppi di età, è calcolata alla data del 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - Criteri di ammissione ai servizi

- 1) I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
- 2) I criteri di cui al comma 1) prevedono priorità per i casi di:
 - a) disabilità;
 - b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

Possono presentare domanda di ammissione le famiglie dei bambini residenti e non residenti ma verrà data priorità ai bambini residenti. L'ammissione dei bambini residenti in altro Comune sarà quindi possibile solo in mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

I requisiti relativi alle condizioni soggettive ed oggettive utili all'inserimento in graduatoria e determinanti il punteggio di cui sotto si riferiscono a quelli posseduti entro la scadenza delle domande di iscrizione ai servizi.

L'ammissione dei bambini ai servizi per l'infanzia Comunali avviene sulla base della graduatoria compilata con l'attribuzione dei punteggi di seguito elencati:

a) *Composizione e situazione occupazionale del nucleo familiare*

- Il bambino è orfano di entrambi i genitori o sottoposto a provvedimento di affidamento.

Punti 10

- Il bambino è orfano di un genitore oppure è riconosciuto da un solo genitore oppure è in affidamento esclusivo ad uno dei genitori attestato da copia della sentenza/provvedimento del Tribunale:

Punti 9

- Il bambino ha entrambi i genitori:

- Lavoratori a tempo determinato o a tempo indeterminato
- Disoccupati (iscritti nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego da almeno tre mesi antecedenti la data di apertura delle iscrizioni)
- Cassaintegrati
- Lavoratori in mobilità
- Frequentanti corsi di studio nell'anno educativo per cui viene presentata la domanda
- Frequentanti tirocinio post laurea obbligatorio per l'esercizio della professione

Punti 8,75

- Il bambino ha entrambi i genitori, di cui uno:

- Lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato
- Frequentante corsi di studio nell'anno educativo per cui viene presentata la domanda
- Frequentante tirocinio post laurea obbligatorio per l'esercizio della professione

Punti 8

e l'altro:

- Disoccupato (iscritto nelle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego da almeno tre mesi antecedenti la data di apertura delle iscrizioni),
- Cassaintegrato
- Lavoratore in mobilità

- Il bambino ha entrambi i genitori, di cui uno non lavora e non è iscritto al Centro per l'impiego, e l'altro:

- Lavoratore a tempo determinato o a tempo indeterminato
- Disoccupato (iscritto nelle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego da almeno tre mesi antecedenti la data di apertura delle

Punti 7

- ❑ Il bambino ha fratelli o sorelle conviventi:
 - minore di anni 3 (per ogni fratello/sorella) Punti 0,35
 - minore di anni 15 (per ogni fratello o sorella) Punti 0,25

- ❑ Il bambino era inserito nelle graduatorie per il Nido d'infanzia del precedente anno educativo ma non è stato mai ammesso per mancanza di posti. Punti 0,50

b) Situazione sanitaria del bambino, dei genitori e dei componenti il nucleo familiare

- ❑ Il bambino è disabile, accertato ai sensi dell'art. 4 della L.104/92. Punti 20
- Le domande di nuova iscrizione relative a questi bambini dovranno essere corredate delle certificazioni previste (diagnosi funzionale e/o relazioni dettagliate che evidenzino il deficit negli aspetti e nei livelli di sviluppo del bambino) rilasciate dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Usl n. 12 Versilia e/o dagli altri Enti/Istituzioni preposti.

- ❑ Il bambino ha entrambi i genitori disabili o affetti da gravi infermità che non consentono loro di svolgere attività lavorative e/o occuparsi costantemente e adeguatamente del Figlio (percentuale di invalidità pari o superiore al 74%) Punti 9

- ❑ Il bambino ha la madre o il padre disabile o affetti da gravi infermità che non consentono loro di svolgere attività lavorative e/o occuparsi costantemente e adeguatamente del Figlio (percentuale di invalidità pari o superiore al 74%) Punti 7

- ❑ In famiglia vi sono altri conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, disabili o affetti da gravi infermità (100% di invalidità). Punti 2
- Le situazioni dichiarate devono essere certificate dagli Enti – Istituzioni preposti.

c) Condizioni che determinano l'attribuzione di punteggi aggiuntivi

Le situazioni di cui al presente punto verranno valutate dal Dirigente sulla base di dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro e/o relazioni dei Servizi Sociali, Sanitari, delle Istituzioni deputate alla tutela dei Minori.

La condizione:

- ❑ dei genitori che risiedendo entrambi nel Comune di Pietrasanta, esercitino entrambi attività lavorativa nel territorio di altri comuni, vincolando la valutazione al caso in cui l'impegno orario giornaliero comprensivo del viaggio non sia inferiore alle 8 ore;
- ❑ della famiglia trasferita a Pietrasanta (o che ha presentato richiesta di residenza) e in possesso della residenza anagrafica da meno di un anno alla data di apertura delle iscrizioni senza altri parenti di 1°

Art. 13 - Modalità di iscrizione

I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pietrasanta sono aperti a tutti i bambini, anche di nazionalità straniera o apolidi, dal compimento del 3° mese di età fino ai tre anni.

I bambini residenti nel Comune di Pietrasanta hanno diritto di priorità rispetto ai non residenti per l'ammissione ai servizi educativi per la prima infanzia comunali.

L'eventuale ammissione di bambini residenti nei Comuni vicini è regolata, di norma, da apposita convenzione tra il Comune di Pietrasanta e questi ultimi, che dovranno provvedere al pagamento della quota stabilita.

a) Nuove domande

Le domande di nuova iscrizione, redatte su appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Scolastici, i nidi d'infanzia, l'URP, oppure sul sito: www.comune.Pietrasanta.lu.it, entro i seguenti termini:

entro il 15 di maggio di ogni anno per le ammissioni di settembre,

entro il 15 di novembre di ogni anno per le ammissioni di gennaio.

Le domande devono essere sottoscritte da uno dei genitori o dall'affidatario ed accompagnate da copia di un documento d'identità del richiedente/firmatario in corso di validità.

La valutazione delle domande e la formazione delle relative graduatorie, sono approvate dal Funzionario Responsabile. Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso al Dirigente, nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

La determinazione che approva la graduatoria è pubblicata nei termini indicati al successivo comma b).

La domanda d'iscrizione può essere fatta per un'unica struttura. E' possibile esprimere, in ordine di priorità, la preferenza per altre strutture.

A parità di punteggio è ammesso il bambino di età maggiore nella fascia di età di appartenenza, allo scopo di favorire il processo di prescolarizzazione.

b) Pubblicazione delle graduatorie di ammissione

Le graduatorie di ammissione, distinte per fasce di età e tipologia di servizio, saranno rese pubbliche, entro il 10 giugno e il 10 dicembre di ogni anno, successivi alla data di scadenza delle domande, mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.Pietrasanta.lu.it, per 10 gg consecutivi. Le famiglie interessate potranno prendere visione delle graduatorie anche presso l'Ufficio Pubblica Istruzione - Pietrasanta.

Le graduatorie conterranno, per fasce di età, le assegnazioni ai diversi nidi comunali, tenendo conto delle preferenze espresse dai genitori.

Le graduatorie conterranno inoltre, sempre per fasce di età, le liste di attesa.

Nel caso che, tra le scadenze di presentazioni delle domande di ammissione e la fase di inserimento dei nuovi iscritti (settembre e gennaio), si esauriscano le liste di attesa è data la possibilità al Funzionario responsabile di approvare graduatorie straordinarie di ammissione, che prendano in considerazione le domande presentate in quegli intervalli temporali.

c) Modalità per eventuali opposizioni

Nel periodo di pubblicazione delle graduatorie, 10 – 20 giugno e 10-20 dicembre possono essere presentate eventuali opposizioni in carta semplice indirizzate al Dirigente del Settore. Saranno esaminate solo le opposizioni relative all'attribuzione del punteggio determinato dalle condizioni possedute dal richiedente e dal suo nucleo familiare entro la scadenza per la presentazione delle domande. Il Dirigente potrà richiedere documentazione integrativa o mancante a completamento della domanda di iscrizione.

d) Conferma iscrizioni bambini già frequentanti

I genitori sono tenuti a confermare la frequenza del proprio figlio al servizio, per l'anno educativo successivo, presentando il "modulo di conferma" c/o il servizio frequentato, obbligatoriamente nel mese di Maggio dell'anno educativo in corso.

La mancata conferma del posto da parte dei già frequentanti comporterà l'esclusione dal servizio.

La conferma del posto è subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rette relative all'anno educativo precedente.

e) Disponibilità dei posti nei Servizi alla prima infanzia

I posti disponibili in ciascun servizio, relativi alle varie fasce di età, sono individuati dal Funzionario Responsabile in accordo con il Coordinatore pedagogico. I posti disponibili potranno comunque essere aggiornati nel corso dell'anno educativo di riferimento.

f) Ammissione

Le famiglie dei bambini ammessi saranno informate telefonicamente o con comunicazione scritta o su supporto informatico, riguardo alle modalità dell'inserimento del bambino (tempistica, incontro con le educatrici, modalità di pagamento della retta, ecc.).

g) Ammissioni fuori graduatoria

Dopo la pubblicazione delle graduatorie possono essere ammessi, dietro formale richiesta, nel limite dei posti disponibili, con specifico e motivato provvedimento del Funzionario responsabile, i bambini che rientrano nelle seguenti categorie:

- portatori di handicap;
- appartenenti a famiglie con grave disagio sociale, motivato e documentato dai Servizi socio-sanitari;
- bambini che si trovano in situazioni di disagio psicofisico sulla base di relazioni dei Servizi Socio-sanitari, delle Istituzioni pubbliche deputate alla tutela dei minori e degli Uffici di Direzione dell'Autorità Giudiziaria in base a provvedimento;
- bambini in condizioni di affidamento finalizzato all'adozione o affidamento temporaneo con relazione motivata dal Servizio Sociale.

L'eventuale ammissione verrà valutata sulla base della documentazione presentata e sentito il parere del Coordinatore pedagogico.

h) Situazioni che comportano la perdita del diritto di frequenza

Sono considerati rinunciatari e perdono il posto al nido assegnato:

- coloro che non si presentano al servizio cui è assegnato il bambino entro 3 giorni dalla data stabilita per l'inizio della frequenza e non ne comunicano il motivo entro la data stessa;
- in ogni caso il termine di inserimento non può essere prorogato oltre il 30° giorno dalla 1^ data prevista, pena la perdita del posto. L'obbligo del pagamento della retta decorre comunque dalla 1^ data di inserimento.
- Dopo quindici giorni di assenza continuativa ingiustificata, il bambino sarà considerato, d'ufficio, dimesso dal servizio.
- In caso di assenze continuative, anche certificate, superiori a 90 (novanta) giorni, il bambino verrà considerato dimesso e i genitori, se ancora interessati al servizio, dovranno presentare una nuova domanda di ammissione.

Tenuto conto che la regolarità della frequenza è premessa fondamentale per un sereno ambientamento del bambino e per un buon funzionamento del servizio, si precisa che dopo un mese di assenza ingiustificata la frequenza verrà sospesa d'ufficio.

E' possibile la sospensione temporanea dalla frequenza dietro presentazione di certificato medico motivato da situazioni di patologia che a giudizio del medico curante la richiedono o in presenza di gravi motivi di famiglia documentati.

Il mantenimento del posto è comunque subordinato al pagamento della retta.

L'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere presentata in forma scritta o su supporto informatica e recapitata all'Ufficio Pubblica Istruzione.

i) Autocertificazioni

Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda per le iscrizioni ai servizi d'infanzia hanno valore di autocertificazione (art. 46 DPR 445/00).

L'autocertificazione può:

- essere sottoscritta dall'interessato in presenza dell'impiegato addetto;
- essere sottoscritta dall'interessato e consegnata da persona diversa allegando alla medesima la fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario (art. 38 DPR 445/00) in corso di validità.

E' previsto un controllo a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini ammessi (art. 71 DPR 445/00 e ai sensi della Delibera G.M. n. 353 del 24.11.2003). In caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Dirigente dispone conseguentemente ai sensi dell'art 75. (decadenza dei medesimi requisiti) e dell'art. 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) del medesimo DPR 445/00.

Art. 14 - Calendari ed orari di attività

Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, comprensive del servizio di nido estivo che si svolge nei mesi di luglio ed agosto.

L'attività verrà svolta dal lunedì al venerdì compresi. Il periodo di apertura dei servizi per la prima infanzia comunali è stabilita dalla prima settimana di settembre al 30 giugno dell'anno successivo.

Dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno sarà attivo il servizio di nido estivo.

E' prevista una sospensione del servizio durante le vacanze natalizie e pasquali.

Il calendario annuale relativo a ciascun servizio, predisposto dal Coordinatore pedagogico è fissato annualmente con atto del Funzionario responsabile.

L'orario di apertura dei nidi è di norma di otto ore e trenta giornaliere (tempo lungo).

All'interno del tempo lungo è possibile scegliere la frequenza antimeridiana (tempo corto) comprensiva del pasto.

L'orario di frequenza è richiesto al momento della domanda e confermato in sede di ammissione. L'apertura dei nidi comunali è stabilita alle 7.45. Le attività educative hanno inizio alle ore 9.30. Oltre tale orario non è permesso l'ingresso dei bambini al nido. Diverse articolazioni dell'orario potranno seguito di valutazione del Coordinatore pedagogico.

I Centri per Bambini e Famiglie svolgono la loro attività, per gruppi omogenei dai 12 ai 15 bambini accompagnati, con frequenze a giorni alternati, al mattino e al pomeriggio, dal lunedì al sabato, con orari dalle 9,30-12,30 e dalle 15 – 18.

Art.15 - inserimenti

L'ambientamento dei bambini nella struttura è programmato secondo il metodo dell'inserimento collettivo. L'ambientamento deve essere considerato una strategia insostituibile per una graduale accoglienza del bambino e della sua famiglia nella struttura pubblica; per questo è fondamentale graduare progressivamente i tempi di permanenza e prevedere la presenza di un adulto familiare che accompagnerà il bambino nel suo percorso di scoperta.

Per garantire ad ogni bambino un ambientamento sereno una educatrice si porrà come figura di riferimento stabile, in modo da agevolare la comunicazione interpersonale e l'accoglienza nella struttura della famiglia.

Art.16 – Assenze e periodi di malattia, Allontanamento dal servizio, Somministrazione

farmaci, Diete

• Assenze e periodi di malattia

In caso di assenza ingiustificata che si protrae per 6 giorni consecutivi, compresi i giorni festivi, la riammissione del bambino è sempre subordinata alla presentazione di certificato medico rilasciato dal medico curante (ai sensi del DPR n. 1518 del 22.12.1967). In mancanza del certificato medico le educatrici non potranno ammettere il bambino al Nido a meno che l'assenza non sia stata motivata in anticipo, senza necessità di presentazione del certificato medico (vacanze ed altre esigenze familiari).

La circolare del Ministero della Salute (n. 4 del 13 Marzo 1998) prevede norme di isolamento specifiche per le seguenti malattie:

- ❖ Morbillo isolamento per 5 gg a partire dalla comparsa dell'esantema;
- ❖ Parotite isolamento fino a guarigione clinica;
- ❖ Pertosse isolamento per almeno 5 gg dall'inizio della terapia antimicrobica;
- ❖ Rosolia isolamento per 7 gg dalla comparsa dell'esantema;
- ❖ Scarlattina isolamento per almeno 2 gg dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico;
- ❖ Varicella isolamento per almeno 5 gg dalla comparsa dell'eruzione;
- ❖ Salmonellosi la riammissione nelle collettività dei Nidi è possibile soltanto dopo la valutazione delle condizioni di salute del bambino e igienico – sanitarie della struttura da parte del Servizio Sanitario Pubblico Locale;
- ❖ Scabbia isolamento per 24 ore dall'inizio del trattamento;
- ❖ Pediculosi restrizione dalla collettività fino all'avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante;
- ❖ Tigna nessuna restrizione purché sottoposto ad adeguata terapia;
- ❖ Epatite virale di Tipo A isolamento del caso per 7 gg dalla diagnosi o dalla scomparsa dell'ittero;
- ❖ Epatite virale di Tipo B in fase acuta adozione di misure atte ad evitare la trasmissione della malattia. Nessuna restrizione per l'ammissione in collettività dei soggetti portatori di Hbs Ag.

Dopo tali malattie il rientro nella struttura è subordinato alla presentazione di certificato medico anche se l'assenza è stata inferiore a 6 gg. Il reinserimento di bambini dopo assenze prolungate, dovrà avvenire con gradualità in collaborazione con le famiglie.

• Allontanamento

A garanzia della tutela della salute di tutti i bambini frequentanti i servizi per l'infanzia ed in applicazione della normativa vigente in materia, è previsto, a cura del personale educativo, l'allontanamento dalla comunità alle seguenti condizioni:

- malessere e febbre con temperatura ascellare superiore a 37.5°C
- diarrea con più di tre scariche liquide in tre ore
- vomito ripetuto
- esantema (macchie diffuse) ad esordio improvviso e non altrimenti motivato (ad es. per allergia nota)
- congiuntivite purulenta (occhi arrossati, lacrimazione, gonfiore delle palpebre e secrezione gialla e densa).

In questi casi deve essere informato tempestivamente il genitore affinché provveda al rientro in famiglia e a contattare il pediatra curante per le eventuali cure del caso.

A tutela della salute collettiva, in caso di necessità, il Coordinatore Pedagogico o i singoli servizi

educativi, si riservano di richiedere agli organi competenti, così come alle famiglie, accertamenti sulle condizioni di salute dei bambini e delle bambine frequentanti.

Nei casi di **pediculosi (pidocchi)** la circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13.3.1998 prevede “ restrizione della frequenza di collettività fino all’avvio di idoneo trattamento disinfestante, certificato dal medico curante”.

Pertanto qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a tale trattamento sarà disposto l’allontanamento dalla sede scolastica da parte dell’U.O. Igiene e sanità Pubblica – Azienda USL n. 12 Versilia in modo da interrompere la catena di trasmissione.

Nel caso si registrino da parte dei genitori negligenze o non rispetto delle indicazioni precauzionali sopra specificate la famiglia riceverà una diffida scritta, che se non soddisfatta produrrà la dimissione dal nido del bambino.

- **Somministrazione farmaci**

Il protocollo firmato nel 2009 tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale di Firenze prevede la possibilità di somministrare farmaci in orario scolastico con assistenza da parte degli operatori, considerato che si tratta di un’attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di discrezionalità da parte dell’adulto che interviene.

Quindi al di là di situazioni di emergenza sanitaria, per le quali è richiesto il ricorso al Pronto Soccorso e al servizio del 118, i farmaci devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria della ASL, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di Medicina Generale tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell’alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere con la specificazione che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile.

Dette autorizzazioni saranno rilasciate seguendo i criteri di assoluta necessità della somministrazione in orario scolastico, della non discrezionalità da parte di chi lo somministra e della fattibilità di somministrazione da parte di personale non sanitario.

- **Diete**

In base a quanto concordato dai Pediatri di famiglia dell’Asl non sono previste certificazioni del medico curante per la richiesta di modificazione di dieta sulle base dei gusti e delle abitudini del bambino.

Facendo riferimento a quanto previsto dalle note sul rilascio di certificazioni da parte del pediatra di famiglia dell’Azienda ASL, documento redatto ed approvato da tutti i Pediatri di famiglia della stessa Azienda, si ricorda che la “dieta in bianco” non esiste ed eventuali certificati medici in questo senso non verranno quindi rilasciati. Eventuali “diete speciali” dovranno essere certificate dal medico curante, specificando gli alimenti da escludere ed il periodo di somministrazione della dieta.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art.17 - Gli strumenti di partecipazione

Il Comune garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e servizi educativi per l’infanzia.

Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell’offerta, la partecipazione delle famiglie è garantita oltre che dagli incontri con le educatrici anche e soprattutto da:

- l'Assemblea dei genitori
- il Consiglio dei genitori

Le strategie della partecipazione sono:

- assemblee
- riunioni di sezione
- colloqui individuali con le famiglie
- colloqui individuali con il Coordinatore pedagogico
- giornate dell'accoglienza
- feste e iniziative anche nei contesti pubblici
- laboratori

Art. 18 - L'Assemblea dei genitori

a) L'Assemblea è composta dai genitori di tutti i frequentanti ed è aperta agli educatori e al personale ausiliario. L'Assemblea dei genitori rappresenta il contesto più allargato della partecipazione delle famiglie al progetto educativo del servizio quale luogo ideale di scambio, di confronto, di informazione reciproca con gli operatori, relativi ai temi della prima infanzia ed agli aspetti generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio. Partecipano all'assemblea i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e del Coordinamento pedagogico organizzativo.

La 1^a assemblea è convocata dall'Ufficio Pubblica Istruzione.

b) E' compito dell'assemblea proporre:

- iniziative, incontri aperti e altre forme di informazione sui problemi educativi dell'infanzia;
- linee generali di organizzazione e funzionamento dei vari servizi e le forme di verifica e valutazione di efficienza, efficacia e qualità;
- iniziative di raccordo con le famiglie e con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari;
- progetti di sperimentazione e nuovi servizi integrativi per garantire il miglior soddisfacimento dell'utenza;
- iniziative culturali, educative di coinvolgimento dei genitori alla vita del nido;
- la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dei Genitori.

Art.18 Il Consiglio dei Genitori

1. Il Consiglio dei Genitori è l'organo collegiale rappresentativo dei Servizi Educativi per la prima Infanzia.

2. Composizione del Consiglio:

- Un Genitore ogni dieci bambini o frazione di dieci;
- Un educatore rappresentante per ogni punto servizio;
- Il coordinatore pedagogico e organizzativo dell'ente gestore del servizio;
- Il Responsabile Comunale dei servizi.

3. Il Consiglio dei Genitori resta in carica un anno e nella prima seduta elegge, al proprio interno ed a maggioranza assoluta dei votanti, il Presidente.

4. Il Consiglio dei genitori si riunisce in via ordinaria alle date di scadenza previste per la visione delle domande di ammissione e delle graduatorie predisposte dall'Ufficio Pubblica Istruzione, nonché alla fine dell'anno scolastico per valutare i risultati della gestione e per predisporre il calendario delle iniziative e attività dell'anno successivo; in via straordinaria su decisione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Di ogni riunione, a cura del Funzionario Responsabile del servizio o di suo delegato, verrà redatto apposito verbale per i provvedimenti di competenza.

6. Il Consiglio dei Genitori svolge i seguenti compiti:

- promuove la gestione sociale della rete dei servizi per l'Infanzia e in particolare collabora alla definizione del programma educativo, all'organizzazione ed al buon funzionamento dei vari servizi;
- esprime pareri e propone interventi concernenti la gestione dei vari servizi all'Ufficio Pubblica Istruzione, che è tenuto all'acquisizione dei pareri sugli atti di interesse generale.

Art. 19 – Incontri con i genitori

Gli educatori di ogni nido d'infanzia convocano, almeno tre volte l'anno, i genitori dei bambini frequentanti il servizio. La prima riunione dell'anno educativo si tiene prima dell'inizio dell'attività per presentare il progetto educativo del nido.

Le educatrici programmano i colloqui individuali con i genitori da tenersi almeno una volta l'anno, oltre quello previsto per il nuovo inserimento, e comunque ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità.

Art.20 – Contribuzione al costo del servizio

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota contributiva a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la gestione complessiva del servizio frequentato.

Le modalità di contribuzione e l'entità delle quote contributive vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo. Il Comune di Pietrasanta applica – come strumento per individuare, tra i richiedenti il servizio, residenti sul territorio comunale, possibili beneficiari di agevolazione tariffarie – l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute, si procederà, dopo formale ingiunzione di pagamento, alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale di contabilità.

La tariffa stabilita deve essere corrisposta per intero ogni mese, indipendentemente dal numero dei giorni di frequenza, con l'esclusione; a) del mese di inserimento per il quale la tariffa da corrispondere è in relazione alla gradualità dell'ambientamento, b) per il periodo delle vacanze natalizie, c) per casistiche particolari, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.

Il diritto alla conferma del posto per l'anno educativo successivo è subordinato alla regolarità del pagamento del servizio per l'anno educativo precedente, regolarmente documentata. In caso contrario, la dimissione dal servizio sarà automatica e comunicata ai genitori da parte del Funzionario responsabile.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TECNICO – PEDAGOGICA

Art. 21 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico ed il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi dei bambini e i turni del personale;
 - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
 - c) i contesti formali, quali i colloqui individuali e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
 - d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 22 - Coordinamento tecnico – pedagogico

Il Comune di Pietrasanta, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento attuativo dell'articolo 4 bis della suddetta legge (Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013) realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.

Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio. Nell'ambito delle funzioni di cui sopra e nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

- definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
- supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del Comune;
- elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative;
- promozione del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra le funzioni gestionali e pedagogiche;

- raccordo con l'unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
- promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Dette funzioni si sostanziano nelle seguenti specifiche attività:

- elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi per l'infanzia, di concerto con le educatrici;
- indirizzo, sostegno tecnico, coordinamento e supervisione del lavoro degli operatori e gestione della programmazione educativa;
- definizione con il collegio degli educatori degli interventi individualizzati, l'attuazione dei processi educativi, le modalità di osservazione dei bambini e delle bambine e le forme di coinvolgimento dei genitori;
- sviluppo della cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale per una piena realizzazione dei diritti dei bambini e delle bambine.

Lo sviluppo delle funzioni sopra elencate garantisce l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché l'omogeneità e l'efficienza organizzativa e gestionale degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito degli standard prescritti dalla normativa vigente, l'impiego razionale delle risorse.

Art. 23 - Il Responsabile del Coordinamento pedagogico organizzativo

Il Coordinatore pedagogico del Comune di Pietrasanta è:

- a) responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo, tiene i rapporti con le istituzioni educative e scolastiche, con l'ASL e con gli altri soggetti per coordinare progetti e programmi educativi – formativi;
- b) responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo, nell'ambito delle direttive e delle disposizioni impartite dal Funzionario Responsabile della P.I. e degli indirizzi stabiliti nei documenti di programmazione ed ha il compito di coordinare le seguenti attività:
 - gestione pedagogica dei servizi comunali per l'infanzia;
 - elaborazione, di concerto con le educatrici, degli aspetti pedagogici dei piani annuali e dei progetti educativi dei servizi;
 - pianificazione della formazione e dell'aggiornamento del personale;
 - realizzazione di iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'integrazione delle diversità e per la promozione della qualità dei servizi;
 - collabora con i responsabili dei servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta alla gestione pedagogica degli stessi con il fine di incrementarne la qualità.

Art. 24 - Organizzazione del lavoro nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

- a) Il personale educativo è assegnato a ciascun servizio per la prima infanzia nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013 e dalle normative legislative e contrattuali.
- b) Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo degli Operatori.

- c) Il Gruppo degli Educatori, costituito dagli educatori del servizio, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'esecuzione del progetto educativo, elaborato di concerto con il Coordinatore pedagogico e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
- d) Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei servizi e organizzando allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
- e) Gli educatori, per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi, utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale per attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.
- f) Gli orari e i turni del personale sono concordati con il Coordinatore pedagogico.
- g) In caso di assenze dal servizio, per malattia, del personale educativo sarà garantita la sostituzione con personale supplente, esclusivamente nei limiti del rispetto della proporzione educatore/bambino prevista per quel nido. Le supplenze sono concordate dal Coordinatore pedagogico con i referenti dei servizi.
- h) Il personale dei Nidi d'Infanzia, in servizio durante il momento del pranzo dei bambini, ha diritto alla gratuità del pasto. Il tempo relativo impiegato è valido a tutti gli effetti per il completamento dell'orario di servizio.
- i) Le funzioni ausiliare sono organizzate in modo da garantire, in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, il servizio di refezione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura.

Art. 25 - Il Collegio degli educatori

- a) Il collegio degli educatori è costituito da tutti gli educatori dei servizi per l'infanzia a titolarità pubblica.
- b) Il collegio degli educatori è convocato dal responsabile del coordinamento pedagogico. Esso è riunito al fine di:
 - monitorare e valutare le attività educativo-didattiche e formative;
 - condividere il piano educativo dei servizi per l'infanzia;
 - condividere le iniziative e i progetti con altri soggetti pubblici e privati;
 - promuovere esperienze di continuità educativa tra nidi, scuole dell'infanzia.

7

Art. 26 - Il Gruppo degli educatori del nido

Il Gruppo degli educatori di ciascun nido è riunito dal Coordinatore pedagogico o dal referente del nido d'infanzia. Esso ha i seguenti compiti:

- integrare con specifiche iniziative, il piano delle offerte formative e il piano educativo condiviso dal Collegio degli educatori, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per ciascun nido;
- elaborare la programmazione educativa del nido e la sua articolazione didattica in attività di sezione e gruppi trasversali e le modalità di funzione del nido;
- verificare l'organizzazione del lavoro del nido, integrato dal personale ausiliario;
- promuovere e sostenere le iniziative culturali e educative;
- esprimere proposte per l'aggiornamento professionale del personale;
- designare il referente del nido ed individuare le persone referenti di singoli specifici obiettivi, dietro richiesta del coordinatore pedagogico.

Il Gruppo degli educatori può articolarsi, per esigenze connesse con la programmazione, in gruppi di lavoro trasversali permanenti o temporanei formati da soli educatori dello stesso nido o nidi

diversi, da educatori e personale ausiliario.

Art. 27 - Il Referente del Gruppo degli Operatori

Il Gruppo degli operatori di ciascun servizio, educatori e ausiliari, all'inizio di ogni anno educativo, propone il referente del nido, scelto tra gli educatori.

- Il referente è nominato, per i nidi a gestione diretta, dal Dirigente.
- Il referente è il tramite tra il personale del nido, il Coordinatore pedagogico e l'Amministrazione comunale.

Art. 28 - Formazione Permanente

L'Amministrazione Comunale e comunque i soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, provvedono ad organizzare programmi di formazione permanente.

La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito della programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni il Comune promuove iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art. 29 - Raccordi con i presidi Socio-Sanitari pubblici e funzioni delle aziende unità sanitarie locali

D'intesa con il Comune l'azienda ASL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:

- realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù e dei Piani Nutrizionali;
- collaborano ai progetti di intervento nei confronti dei bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
- realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 25 Febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 30 – Condizioni generali

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

Art. 31 - Requisiti e procedimento di autorizzazione

- a) Il soggetto titolare di un servizio educativo privato presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività utilizzando la modulistica prevista.
- b) La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/r del 30.07.2013 e dal presente Regolamento con particolare riferimento a:
 - standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
 - titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi delle relative normative contrattuali;
 - rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare.
 - progetto pedagogico e progetto educativo
- a) L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata dal SUAP entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
- b) Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.
- c) L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
- d) La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

Art. 32 - Accreditemento

- a) Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
- b) La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.
- c) Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:
 - un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi: partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
 - l'attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento pedagogico e gestionale dei servizi svolti da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 15 del Regolamento regionale 41/r del 30.07.2013;
 - l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
 - Conformità ai requisiti di qualità di cui al Titolo II art. 7 del presente regolamento;
 - previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie secondo i principi individuati nel presente regolamento;
 - articolazione flessibile delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.

L'accreditamento è rilasciato dal SUAP entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la

richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

- d) Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine della sua valutazione;
- e) L'accREDITamento ha durata per i tre anni successivi a quello durante il quale viene rilasciato;
- f) La domanda per il rinnovo dell'accREDITamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accREDITamento, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accREDITamento.

Art. 33 - Rapporti tra comune e servizi accreditati: le convenzioni

I Comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota dei posti - parziale o totale - riservata dal servizio pubblico o privato accreditato dal Comune di Pietrasanta;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dal Comune di Pietrasanta;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) le forme di liquidazione a carico del Comune;
- e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- f) tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

In caso di nuove strutture, un eventuale rapporto convenzionale con l'Ente dovrà essere preceduto da un periodo di monitoraggio e valutazione di almeno sei mesi.

Art. 34 - Obblighi informativi, vigilanza e controllo

- a) I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro i termini che verranno ogni anno comunicati dal Comune. Il Comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
- b) Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma a), assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
- c) Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma a) può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
- d) I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
- e) Il Coordinatore Pedagogico e/o il Responsabile del servizio P.I. svolgono funzioni di supervisione, sostegno tecnico, vigilanza e controllo.

- f) Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento e dell'art. 9 del Regolamento attuativo dell'articolo 4 bis della suddetta legge (Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013).
- g) Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
- h) Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma d), il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
- i) Il Comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
- j) Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

TITOLO VIII **BABY-PARKING**

Art. 35 - Definizione e caratteristiche generali

I servizi di custodia, comunque denominati, devono essere esclusivamente ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale (es: Esselunga, Ikea...) e devono essere attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità ed occasionalità. Il baby-parking è un servizio socio-ricreativo dove si svolgono essenzialmente attività ludiche.

- a) Il servizio è privo della mensa.
- b) Il baby-parking può funzionare tutto l'anno con un orario di apertura che, di norma, deve essere contenuto in 12 ore giornaliere.

Art. 36 - Requisiti strutturali ed ambientali

La struttura adibita a baby-parking deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) essere attivata esclusivamente all'interno di strutture che abbiano finalità di tipo commerciale caratterizzato da un elevato numero di persone;
- b) assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica;
- c) rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute ed il benessere dei bambini e del personale addetto;
- d) possedere una dimensione non inferiore a tre metri quadri per bambino.

Art. 37 - Ricettività, destinatari, permanenza

La struttura di baby-parking può ospitare un numero massimo di 25 bambini in età compresa fra i tre e gli otto anni e la permanenza in struttura degli stessi non può superare le tre ore.

Art. 38 - Personale

- a) La funzione del personale addetto al servizio è organizzativa, di assistenza e di supporto e favorisce le opportunità di socializzazione dei bambini.
- b) Il rapporto numerico fra personale addetto al servizio e numero dei bambini non può essere inferiore ad 1 operatore ogni 10 bambini.
- c) Il personale addetto al servizio deve essere in possesso di un titolo di studio o specializzazione attinente l'educazione e/o l'assistenza all'infanzia. Tra questo personale deve essere individuato un responsabile dell'attività.

Art. 39 - Apertura attività

Per l'apertura dell'attività deve essere presentata la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al SUAP del Comune.

Art. 40 - Sospensione dell'attività

Nel caso in cui venga accertata una carenza dei requisiti, l'amministrazione comunale può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione.

TITOLO IX

CARTA DEI SERVIZI - ELENCO COMUNALE DEGLI EDUCATORI

Art. 41 - Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

- a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
- b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
- c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art.42 - Elenco comunale degli educatori

1. L'elenco comunale degli educatori mette a disposizione delle famiglie l'indicazione di personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato; è istituito ai sensi dell'attuale Regolamento regionale n° 41/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

2. L'elenco comunale ha validità triennale e viene aggiornato annualmente;

3. Gli educatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1 devono:

- Essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art. 13 del RRT 41/2013 per l'esercizio della funzione di educatore;
- Possedere i requisiti di onorabilità del personale definiti all'art. 16, comma 1 RRT 41/2013;
- Aver già svolto 150 ore di tirocinio formativo presso i nidi d'infanzia comunali o privati accreditati attivi sul territorio provinciale, anche durante il percorso di studio per il rilascio di uno dei titoli di studio riconosciuti per l'esercizio della funzione educativa.
- Comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno, la propria disponibilità a permanere nell'elenco, dichiarando in autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti. Il mancato assolvimento a tale obbligo, comporta la cancellazione dall'elenco comunale degli educatori.

Art.43 - Norme transitorie e finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento si compone di n. IX Titoli e n. 43 articoli ed entrerà in vigore a partire dall'anno di attività 2016-17.